Ministero dell'Interno

Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Torino

PROCEDURA ACCELERATA

Oggetto: **nato il** **cittadino del/della**

Determinazione della tipologia di procedura di protezione internazionale ai sensi dell'articolo 28, comma 1, del d.lgs. n. 25 del 2008

VISTO l'articolo 42 del Regolamento (UE) 2024/1348;

VISTA la documentazione presente agli atti, relativa all'istanza di protezione internazionale presentata dall'interessato;

RILEVATO che dalla documentazione presente agli atti risulta che sussistono le condizioni di applicazione della procedura di asilo accelerata ai sensi l'articolo 42 del Regolamento (UE) 2024/1348;

RILEVATO altresì che dalla documentazione presente agli atti risulta che il richiedente ha una cittadinanza o, se apolide, una precedente dimora abituale in un paese terzo per il quale la percentuale di decisioni di riconoscimento della protezione internazionale da parte dell'autorità accertante è, stando agli ultimi dati medi annuali Eurostat disponibili per tutta l'Unione, pari o inferiore al 20 %, tranne se l'autorità accertante valuti che la situazione nel paese terzo ha registrato un cambiamento significativo dalla pubblicazione dei pertinenti dati Eurostat ovvero che il richiedente appartiene a una categoria di persone le cui esigenze di protezione impediscono di considerare rappresentativa una percentuale di riconoscimento pari o inferiore al 20 %, tenendo conto, tra l'altro, delle differenze significative tra decisioni di primo grado e decisioni definitive.

RILEVATO che tale ipotesi è prevista dall'articolo 42 del Regolamento (UE) 2024/1348 quale condizione di applicazione di una procedura accelerata per l'esame della domanda di protezione internazionale;

ACCERTATO che **non sussistono** le condizioni previste dall'articolo 21, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2024/1348 ai sensi del quale "*Qualora l'autorità accertante, anche sulla base della valutazione di un'altra autorità nazionale pertinente, ritenga che non possa essere fornito il necessario sostegno di cui al paragrafo 1 del presente articolo nell'ambito della procedura d'esame accelerata di cui all'articolo 42 o della procedura di frontiera di cui all'articolo 43, prestando particolare attenzione alle vittime di torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica, sessuale o di genere, essa non applica o cessa di applicare dette procedure al richiedente*", atteso che, dalle informazioni riportate nella formalizzazione della domanda e dalla documentazione allegata non emergono elementi in tal senso e ritenuto, inoltre, che **non si rinvengono** allo stato altre condizioni che rendono necessario il ricorso alla procedura ordinaria;

DISPONE

che all'istanza di protezione internazionale presentata dalla S.V. **si applichi la procedura accelerata di cui all'articolo** 42 del Regolamento (UE) 2024/1348 per sussistenza dei presupposti suindicati.

Torino, 01/07/2026 _____

IL PRESIDENTE
originale firmato agli atti

Io sottoscritto _____ *in qualità di pubblico ufficiale dichiaro che il giorno* 01/07/2026 *alle ore* 11.18 *:*